

1. Si chiede se è ammesso il *reselling*, ovvero la facoltà in capo al fornitore di affidare a terzi la gestione del trasporto e del dispacciamento.

No, non è ammesso in nessun caso il *reselling*.

2. Si chiede conferma del fatto che il prezzo di fornitura stabilito dalle convenzioni CONSIP non ha alcuna incidenza sul presente rapporto di fornitura e che il fornitore non sarà tenuto ad adeguarsi al prezzo di fornitura CONSIP o a applicare un prezzo a sconto CONSIP anche con riferimento a eventuali future edizioni.

Si conferma quanto sopra.

3. Con riferimento alle fasi di aggiudicazione, stante l'esigenza di individuare con precisione la data in cui le parti sono reciprocamente vincolate alla fornitura, anche per stimare i tempi di approvvigionamento, si chiede conferma del fatto che eventuali facoltà o riserve poste a favore della stazione appaltante non introducono una generica e arbitraria facoltà di non aggiudicare la gara o non giungere alla stipula del contratto ma che tale eventualità potrà verificarsi solo al mancato accertamento dei presupposti formali indicati quali, a titolo esemplificativo, il mancato possesso dei requisiti, la presenza di cause ostative, la mancata trasmissione delle dichiarazioni richieste.

Si conferma che le eventuali facoltà o riserve poste a favore dell'ente aggiudicatore non introducono una generica e arbitraria facoltà di non aggiudicare la gara o non giungere alla stipula del contratto, ferme restando le previsioni della sezione VI.3), lettere k.2) e k.3), del bando di gara.

4. Ferma l'opzione di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura, si chiede di confermare che è escluso ogni recesso, proroga o rinnovo.

A conferma di quanto richiesto si richiama quanto previsto nella sezione II.2.11) del bando di gara e nell'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura.

5. Si chiede di confermare che la garanzia definitiva, fermo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, può essere "prodott[a] su supporto informatico (CD, chiavetta USB)" (Cfr, Disciplinare 5.1.2).

La garanzia definitiva non deve essere prodotta in gara, costituendo onere in capo all'aggiudicatario.

Il riferimento al paragrafo 5.1.2 del disciplinare di gara non è conferente in quanto relativo al DGUE.

6. Si chiede di confermare che non si richiede di fornire impegno alla emissione della definitiva ma solo l'effettiva produzione della garanzia da parte dell'aggiudicatario ad aggiudicazione avvenuta.

Si conferma che non è richiesta la produzione in gara dell'impegno al rilascio della garanzia definitiva.

7. Si chiede conferma che il beneficiario della garanzia, vista l'unicità del lotto, è la Cervino S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

Si conferma quanto sopra, con la precisazione che Cervino S.p.A. beneficia della garanzia in qualità di sottoscrittrice dell'Accordo quadro nell'interesse proprio e di quello delle società indicate nella sezione VI.3), lettera a), del bando di gara.

8. Si chiede se trovi applicazione l'abbattimento di cui all'art. 93, comma 7, nel caso in cui l'operatore economico dispone di certificazione di qualità ISO 9001.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

9. Si chiede di indicare il luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni di gara.

Come indicato al punto IV 2.7) del bando di gara pubblicato sul sito istituzionale della Cervino S.p.A. l'apertura delle offerte avrà luogo il 17/10/2019 alle ore 10,00 presso la sede legale di Finaosta S.p.A., in via Festaz, n. 22, cap 11100 Aosta (Italia).

10. Si chiede di indicare un orizzonte temporale per l'aggiudicazione e la stipula dei contratti.

Come indicato nel disciplinare di gara l'accordo quadro è stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. L'orizzonte temporale può, tuttavia, variare in ragione del numero delle offerte, della necessità di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta e delle verifiche di post-aggiudicazione.

11. Si chiede di rendere disponibile schema dell'accordo quadro nonché schema di contratto.

I contenuti dell'accordo quadro e dello schema di contratto sono quelli di cui alle condizioni generali di fornitura di cui è richiesta la sottoscrizione, in segno di accettazione, durante la fase di gara (cfr. 5.1.3 del disciplinare di gara).

12. Ricordato il principio di piena pubblicità posto dall'articolo 29 del D.Lgs.50/2016, secondo cui *"tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi [...] alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture [...] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente [...]"*, nel caso in cui comunque non fosse possibile la messa a disposizione degli schemi di accordo quadro e di contratto, si chiede conferma che il Fornitore in fase di aggiudicazione provvisoria può rifiutarsi di sottoscrivere l'accordo senza alcuna penalità qualora siano presenti clausole su cui non vi è consenso.

Si richiama la risposta al quesito n. 9

13. Considerata la non visibilità dello schema di accordo quadro, visto l'orizzonte temporale corrispondente alla durata massima della fornitura 2021-2022, si chiede se è prevista una clausola di rinegoziazione in caso di rilevanti modifiche normative e regolatorie come ad esempio in ambito di CO₂, GO, o di nuovi oneri rilevanti posti a carico del Fornitore ecc.

Ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, durata dell'appalto è suscettibile di proroga congiunta di ulteriori 12 mesi, dalle ore 00,00 del 1/1/2022 sino alle ore 24 00' del 31/12/2022 alle medesime condizioni, non essendo prevista alcuna clausola di rinegoziazione.

14. Si chiede conferma del fatto all'aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione dell'accordo quadro, le società, elencate all'art. 2 Condizioni Generali, sono da ritenersi vincolate e che l'adesione all'accordo quadro non è una loro facoltà.

Si conferma che le Società elencate all'art. 2 delle condizioni generali sono vincolate all'adesione all'accordo quadro, fermo quanto previsto nella II° opzione della sezione II.2.11) del bando di gara.

Si chiede di precisare l'iter, tempi e modi di esercizio della facoltà di opzione ex art. 6 Condizioni Generali, affinché non resti aleatoria l'adesione delle società indicate all'articolo 2 Condizioni Generali.

Come indicato nell' art. 6 Condizioni Generali, la Cervino S.p.A., per conto proprio e per conto delle Società e degli operatori economici sopraindicati, ha facoltà di esercitare l'opzione sul terzo anno di fornitura entro il 30/6/2021. La comunicazione di esercizio della facoltà di opzione verrà effettuata mediante Pec.